

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO  
PROVINCIA DI L'AQUILA**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI  
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER  
TELEFONIA MOBILE E  
TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO  
DI CIVITA D'ANTINO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/07/2019**

## **Indice**

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Definizioni**
- Art. 3 Piano Installazione di Impianti**
- Art. 4 Campo d'applicazione**
- Art. 5 Valore del campo elettromagnetico**
- Art. 6 Attività informativa e di partecipazione**
- Art. 7 Obiettivi di qualità**
- Art. 8 Prescrizioni di qualità**
- Art. 9 Procedimento autorizzatorio**
- Art. 10 Impianti di radiotelecomunicazione a potenza limitativa**
- Art. 11 Impianti esistenti**
- Art. 12 Vigilanza e controllo**
- Art. 13 Bonifica**
- Art. 14 Sanzioni**
- Art. 15 Trasmissioni**
- Art. 16 Modificazioni**
- Art. 17 Efficacia**

**Allegato – LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE RADIO TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITA D'ANTINO.**

## **Art. 1 - Finalità**

L'Amministrazione, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea<sup>1</sup>, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché della normativa statale concernente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità intesi come valore di campo, intende dotare il Comune di strumenti normativi volti a salvaguardare l'ambiente e il paesaggio nonché la salute della popolazione dagli effetti dannosi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati da stazioni radio-base per telefonia mobile e telecomunicazioni.

Il presente regolamento istituisce e disciplina

- le modalità d'installazione degli impianti che comportano l'esposizione degli abitanti del territorio a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- gli interventi cautelativi da attuare al fine di prevenire e tutelare la salute della popolazione e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

L'Amministrazione opererà con interventi "a monte" volti a minimizzare la generazione di campi elettromagnetici ed "a valle" con attività di vigilanza e controllo sul territorio comunale. Inoltre, promuoverà l'individuazione delle installazioni attraverso attività conoscitiva, informativa e di collaborazione con operatori del settore e interlocutori istituzionali.

È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale nonché vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, vengono assunte le seguenti definizioni:

- a) stazioni radio-base: stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Vengono intese come stazione radio-base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad altro manufatto sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra;
- b) Unità di misura e grandezze fisiche: sono quelle definite dalla legge quadro n.36/2001 e relativi decreti attuativi;

---

<sup>1</sup> Articolo 174- 1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, - protezione della salute umana, - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo. 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto: - dei dati scientifici e tecnici disponibili, - delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; - dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

- c) Obiettivi di qualità: valori limiti del campo elettrico efficace totale, del campo magnetico efficace totale e della densità di potenza totale dell'onda piena equivalente, calcolati o misurati nei luoghi di cui al DPCM 8 luglio 2003 e agli artt. 3 e 4 del DM 381/1998;
- d) c.e.m.: campo elettromagnetico;
- e) N.O.: Nulla Osta;
- f) Soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario od altro soggetto interessato all'uso delle frequenze;
- g) Modifica di una stazione radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui al DPCM 8 luglio 2003 e agli altri artt. 3 e 4 del DM 381/1998.

### **Art. 3 - Piano di Installazione di Impianti per le radiotelecomunicazioni**

Le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale devono presentare al Comune, con cadenza biennale e collegialmente, il programma di implementazione della rete di telefonia mobile, riferito all'intero territorio comunale e cioè l'insieme delle proposte relative alla installazione di nuovi impianti, contenente la mappa completa degli impianti da realizzare e delle aree di ricerca.

Il Comune si impegna a fornire alle Società tutte le informazioni in proprio possesso utili a consentire la stesura di suddetti programmi. È fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui piani industriali.

Il Comune, successivamente, provvederà all'adozione del Piano di Installazioni di Impianti per le radiotelecomunicazioni, secondo i criteri stabiliti nell'Allegato, per l'individuazione delle aree sul territorio di Civita d'Antino dove installare le stazioni radio-base.

Dalla data di entrata in vigore del seguente Regolamento è vietato il rilascio dell'autorizzazioni e/o permessi di costruire per stazioni radio-base all'interno delle aree individuate come altamente sensibili, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, e sulla scorta degli elementi desumibili dalla documentazione cartografica di cui all'allegato A/13 degli artt.88 e 89 del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 che deve essere prodotta dal gestore contestualmente alla documentazione con cui si richiede l'autorizzazione.

### **Art. 4 Campo d'applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi relativi all'installazione delle infrastrutture degli impianti di sistemi fissi e temporanei di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia.

L'amministrazione comunale indica le procedure per valutare la conformità della localizzazione delle aree sul territorio ove installare le radio-base per le comunicazioni. La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti a breve e lungo termine dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti nel rispetto della normativa vigente.

Sono esenti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

- le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al primo comma;
- gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

- Gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radiomateriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5W.

In ogni caso, gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale e regionale vigente.

L'esercizio di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale è soggetto ad obbligo di comunicazione ed autorizzazione.

#### **Art. 5 – Valore del campo elettromagnetico**

Gli impianti possono essere installati solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di emissione di cui al DPCM 8 Luglio 2003 e agli art. 3 e 4 del DM 391/1998.

È posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità alla zona circostante l'impianto da parte della popolazione. A tal fine, il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari. Se la zona non è interdetta la stazione va immediatamente spenta, con ordinanza sindacale, fino alla realizzazione delle opere di confinamento.

Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale; ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493.

Le valutazioni di ordine tecnico previste nel regolamento a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria.

#### **Art. 6 - Attività informativa e di partecipazione**

Il Comune persegue l'obiettivo di installare centraline di rilevamento per il monitoraggio in continuo delle emissioni elettromagnetiche, con le modalità tecniche di cui all'Allegato B del DM 381/1998, individuando di volta in volta punti di criticità dove installare detto sistema di monitoraggio.

L'ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) provvederà comunque ad effettuare verifiche dei dati forniti dalle centraline di monitoraggio, anche per un riscontro delle misure rilevate.

L'eventuale superamento dei livelli di legge dovrà comportare un rapido riassetto delle emissioni in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell'area e/o revoca dell'autorizzazione, con tempi e modalità stabiliti definiti da legge.

Tutte le informazioni acquisite saranno messe a disposizione di chiunque abbia interesse ed in particolare dell'ARTA per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo.

La rete di monitoraggio sarà gestita dal Comune con l'ausilio di tecnici esperti esterni all'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti, si impegna a promuovere degli incontri pubblici al fine di informare la collettività sulla questione in materia.

#### **Art. 7 – Obiettivi di qualità**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è vietato il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di stazioni radio-base sui "siti sensibili" di cui all'art.8.

Gli obiettivi di qualità per le stazioni collocate o da collocare all'interno del territorio comunale sono stabiliti dalla legge 22 febbraio 2011, n.36 e successivi decreti attuativi.

Per i valori di immissione degli impianti radioelettrici vengono assunti quelli indicati dalla normativa nazionale vigente.

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto e il gestore adottano tutte le cautele necessarie.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di fare controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici sugli impianti installati per verificarne la regolarità.

Gli impianti devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumori.

In ogni caso il gestore è tenuto a rispondere in modo adeguato ad ogni richiesta di adeguamento tecnologico e gestionale che l'Amministrazione dovesse richiedere, nel caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 8 – Prescrizioni per la localizzazione**

Sono vietate le installazioni sopra edifici scolastici, a destinazione sanitaria, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, asili nido, parchi gioco, impianti sportivi, strutture che accolgono minori, aree mercatali comunali dove l'esposizione degli addetti ai mercati supera le quattro ore continuative, edifici di pregio storico-culturale, di valore testimoniale e monumentali.

Il soggetto gestore del servizio dovrà impegnarsi:

- A fornire al Comune la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
- A concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge, adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio-base in ragione degli avanzamenti tecnologici;
- A tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
- Ad individuare gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi;
- A sostenere, attraverso tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finanziate all'attuazione di campagne di informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione dei campi elettromagnetici, elettrici e magnetici e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini;
- A condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune, ove possibile;
- A corrispondere al Comune eventuali oneri per il degrado del corpo stradale da destinare o destinato alle operazioni di interventi di manutenzione;
- A garantire il monitoraggio e la minimizzazione dei livelli di emissione.

Il Comune a sua volta si impegna:

- A fornire le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;
- A verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati nel programma di sviluppo della rete le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete.

**Eventuali impianti presenti nel territorio che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, risultassero sprovvisti del possesso dell'autorizzazione e concessione edilizia sono da considerarsi abusi edilizi e quindi soggetti alla vigente normativa e immediata disattivazione.**

#### **Art. 9 – Procedimento autorizzatorio**

Per l'ottenimento dell'autorizzazione, i titolari o rappresentanti della Società dovranno presentare al Comune una istanza nei modi stabiliti dal D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003.

Al fine di minimizzare l'impatto ambientale e visivo, la Società dovrà adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche quali cabine, reti Enel, e telefonia fissa etc., per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti.

Ogni modifica agli impianti o apparati dovrà seguire le procedure previste nel presente regolamento e nella normativa vigente.

L'Amministrazione provvederà al rilascio dell'autorizzazione quando la richiesta di concessione/autorizzazione risulta conforme al presente Regolamento ed è integrata da tutta la documentazione necessaria a procedere. Non possono essere autorizzati nuovi impianti i cui valori del campo elettromagnetico superino i valori di cautela di cui al DPCM 8 Luglio 2003 e all'art. 4 del DM 381/1998.

Le opere edilizie devono essere obbligatoriamente accompagnate da interventi di mitigazione degli impatti percettivi ed in particolare dovrà essere assicurata la salvaguardia di aree di particolare pregio.

nel caso qualche localizzazione interessasse zone sottoposte a vincoli paesaggistici la realizzazione degli impianti dovrà ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42.

#### **Art. 10 – Impianti di radiotelecomunicazione a potenza limitata**

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per la telefonia mobile, escluso il permesso di costruire che verrà sostituito dall'autorizzazione del responsabile UTC.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso.

La tassa di occupazione del suolo pubblico deve essere moltiplicata per un fattore 1.5 rispetto l'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale.

Degli impianti mobili di telefonia deve essere data comunicazione al Comune 30 (trenta) giorni prima della loro installazione nelle forme fissate dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle stazioni radioamatori, muniti di patente ed autorizzazioni ministeriali, di cui al capo VII (art. dal 134 al 144) del D.Lgs n. 259/2003.

Il titolare è soggetto ad obbligo di comunicazione al Sindaco ed all'ARTA, 30 (trenta) giorni prima dell'attivazione per l'esercizio di:

- a) impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;

- b) impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
- c) reti microcellulari di telecomunicazione.

La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicate al Sindaco e all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi delle lettere a) b) c) sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 8.

Qualora dall'esame delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui sopra sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARTA, effettuate le apposite verifiche, ne dà comunicazione al Sindaco per l'adozione di provvedimenti di competenza.

#### **Art. 11 – Impianti esistenti**

I titolari di impianti già in esercizio devono inviare apposita comunicazione, con indicati i dati generali dell'impianto e gli estremi dell'autorizzazione comunale all'installazione al Comune e all'ARTA, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 12 – Vigilanza e controllo**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione del seguente Regolamento, avvalendosi dell'ARTA e di tecnici terzi di propria fiducia.

Qualsiasi onere inerente le prestazioni richieste dal Comune nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono a carico dei soggetti titolari degli impianti.

#### **Art. 13 – Bonifica**

In caso di smantellamento di impianti, le aree abbandonate devono essere riqualificate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e riportate allo stato originale con la rimozione di tutte le attrezzature. Tutte le operazioni devono avvenire a cura e spese del soggetto gestore dell'impianto.

In caso di inadempimento, il Comune provvede a proprie spese alla bonifica dell'area salvo ogni rivalsa verso l'inadempiente.

#### **Art. 14 – Sanzioni**

In caso di mancato rispetto di una qualunque delle norme del presente Regolamento si farà riferimento alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.

#### **Art. 15 – Trasmissioni**

Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, copia del presente Regolamento viene trasmesso a ARTA e CORECOM.

#### **Art. 16 – Modificazioni**



Eventuali modifiche agli articoli del presente Regolamento saranno approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 17 – Efficacia**

Il presente Regolamento dopo l'approvazione ai sensi di legge entra immediatamente in vigore.

## ALLEGATO

### **LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE RADIO TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**

Con il presente allegato si indicano i criteri da seguire per l'individuazione dei siti per l'installazione delle stazioni radio-base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio del Comune di Civita d'Antino, al fine di salvaguardare la salubrità e sicurezza negli ambienti di vita della popolazione. I suddetti criteri fanno riferimento a quanto fissato nel Regolamento comunale, tenuto conto che le esigenze dei gestori di impianti di telefonia mobile e dei sistemi di telecomunicazione per la copertura del servizio devono risultare coerenti con la tutela del territorio e della salute dei cittadini.

#### **1. Iter istruttorio programmatico.**

L'Amministrazione comunale svolge tutti gli approfondimenti necessari al fine di indicare i siti prescelti per le installazioni delle stazioni radio-base.

I soggetti portatori di interessi diffusi e i titolari di interessi pubblici e privati possono presentare osservazioni alla documentazione presentata dai gestori nelle forme e nei modi stabiliti nel Regolamento.

Il gestore può fornire eventuali elementi progettuali aggiuntivi, al fine di mettere la Pubblica Amministrazione nelle condizioni ottimali per l'individuazione dei siti puntuali.

#### **2. Verifica della proprietà**

Dovrà essere verificata la disponibilità di aree pubbliche che consentano, in base alla distanza degli edifici circostanti, di progettare l'impianto in un'ottica di minimizzazione dell'esposizione. Qualora non siano disponibili proprietà pubbliche, l'attenzione dovrà essere rivolta a siti che presentino idonea collocazione ed assicurano condizioni di sicurezza.

#### **3. Criteri di compatibilità ambientale**

Individuare preliminarmente:

- La prevalenza di zone critiche e a bassa o nulla criticità.
- La densità della popolazione residente.
- La concentrazione di impianti già esistenti, tenendo conto delle loro potenze, anche quelli in corso di istruttoria.
- La sovrapposizione di richieste avanzate da più gestori.
- La presenza di siti sensibili e di aree di rispetto di cui alla normativa pianificatoria sovraordinata.
- I valori di campo elettromagnetico nell'area sulla base di stime già effettuate da ARTA e/o istituti di ricerca specializzati.

#### **4. Criteri di compatibilità**

Individuare preliminarmente:

- Zone critiche soggette a valutazioni complesse.
- Zone indicate per la loro caratteristica territoriale
- Zone destinati a parcheggi
- Zone ferroviarie o prossime a ferrovia, quando non adiacenti ad aree residenziali
- Zone cimiteriali
- Zone con valore storico, paesaggistico, testimoniale ed ambientale
- Zone prossime a proprietà comunale trasformabili ad uso particolare quali scuole, case di cura, etc.
- Zone limitrofe a sviluppi urbanistici e residenziali

#### **5. Verifiche territoriali prioritarie**

Le verifiche devono riguardare progetti urbanistico edilizi di nuovi insediamenti residenziali o produttivi; progetti di nuove attrezzature scolastiche e di nuove strutture sensibili (casa di cura, ospedali etc.); progetti di nuova viabilità veicolare.

In caso di ubicazione in aree con valore storico, paesaggistico, ambientale e testimoniale, comprese quelle segnalate dal PRG vigente, in aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04, occorre verificare la compatibilità paesaggistica.

## **6. Obiettivi per l'individuazione puntuale**

Assumendo il Regolamento, in via del tutto cautelativa, prevalente l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, si individuano quali obiettivi:

- Minimizzazione dei livelli di esposizione della popolazione mediante l'uso delle migliori tecnologie disponibili;
- Minimizzazione dell'impatto sull'ambiente dal punto di vista paesaggistico ed urbanistico;
- Verifica di attitudine di strutture esistenti al *co-siting nelle aree non urbanizzate o scarsamente urbanizzate* sulla base di  
bassa densità insediativa,  
non vicinanza di siti sensibili,  
altezza superiore agli edifici circostanti,  
presenza di altri impianti nell'area;
- Analisi dei valori di campo elettromagnetico già disponibili e/o desumibili da precedenti relazioni preventive di valutazione eseguite da ARTA;
- Collocazione di impianti su strutture o edifici di altezza superiori a quella di edifici circostanti;
- Integrazione di nuovi impianti in strutture di nuova costruzione e/o già esistenti (pali di illuminazione etc.) qualora compatibili con la minimizzazione dell'esposizione.